

Roma

09/01/2024

PROT. N.8 /DV/NM

Ai Presidenti AIC Convenzionate Alle

Società di Servizi ConvenzionateAi

Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

Circolare n. 08/2024

LORO SEDI

Oggetto: Bonus Asilo Nido più elevato per il secondo figlio nato nel 2024

Carissimi,

L'art.1 commi 177-178 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) è intervenuto anche sulla disciplina del contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche (c.d. **"bonus asili nido"**), introdotto dall'art.1 comma 355 della L. 232/2016 a sostegno delle famiglie con bambini nati o adottati a partire dal 1° gennaio 2016. Le modifiche sono finalizzate ad aumentare l'importo del bonus per i bambini nati a decorrere dal 1° gennaio di quest'anno in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni (c.d. **"bonus secondo figlio"**).

Il contributo in esame, lo si ricorda, può essere erogato sotto forma di contributo per i **servizi all'infanzia** (c.d. "contributo asilo nido"), per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (art.3 del DPCM 17 febbraio 2017) o, in alternativa, a fini assistenziali, in caso di bambini fino a 3 anni affetti da gravi patologie croniche, al fine di favorire l'introduzione di forme di **supporto** presso la propria abitazione (c.d. "contributo per forme di supporto"; art.4 del medesimo DPCM).

Secondo quanto disposto dall'art.1 del DPCM 17 febbraio 2017, in generale, per la richiesta del bonus asili nido i **requisiti** che devono necessariamente sussistere alla data di presentazione della domanda sono: il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro Ue o, in caso di cittadino di uno Stato extracomunitario, del permesso di soggiorno a prescindere dalla tipologia di permesso; la residenza in Italia; per solo il contributo asilo nido, occorre che il genitore richiedente sia quello che sostiene l'onere del pagamento della retta; per solo il contributo per forme di supporto, il richiedente deve coabitare con il figlio.

Quanto all'importo massimo annuo della misura, inizialmente fissato a 1.000 euro, questo è stato aumentato dall'art.1 comma 488 della L. 145/2018 a **1.500 euro** e successivamente dall'art.1 comma 343 della L. 160/2019, che dall'anno 2020 lo ha elevato a un massimo di 3.000 euro per i nuclei familiari in possesso di un ISEE minorenni fino a 25.000 euro e di 2.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro, comprensivi quindi di un incremento, rispettivamente, di

1.500 per i nuclei familiari fino a 25.000 euro e di 1.000 euro per quelli fino a 40.000 euro (superati i quali il bonus resta fisso a 1.500 euro).

La norma in esame aumenta a **2.100 euro** l'importo di tale incremento con riferimento ai nati dal 1° gennaio 2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro e in cui sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, con la conseguenza che l'importo del bonus per tali soggetti arriverà a 3.600 euro. Per le famiglie con un ISEE superiore alla soglia dei 40.000 euro l'importo resta fermo a 1.500 euro l'anno. Ai fini della misura viene preso a riferimento l'ISEE minorenni in corso di validità l'ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.

Come ogni anno, il bonus asili nido viene erogato direttamente dall'INPS su domanda del genitore. Il richiedente in possesso dei requisiti previsti dalla legge deve presentare l'istanza esclusivamente in via telematica tramite web, utilizzando l'apposito servizio on line e Patronati. In sede di presentazione della domanda è necessario specificare l'**evento** per il quale si richiede il beneficio, e cioè per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati, tra gennaio e dicembre, fino a un massimo di 11 mensilità o per l'introduzione di forme di assistenza domiciliare a favore dei bambini, di età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

L'erogazione degli importi spettanti avviene con **modalità differenti** a seconda che il contributo sia erogato per sostenere le rette dell'asilo nido ex art. 3 del citato DPCM o sotto forma di supporto domiciliare ai sensi dell'art. 4.

Nel primo caso, l'importo è erogato mensilmente, parametrato a 11 mensilità, mentre nella seconda ipotesi le somme vengono erogate in un'unica soluzione fino al limite massimo concedibile. L'INPS corrisponde il bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda.

Si attendono le consuete istruzioni annuali fornite dall'Istituto di previdenza per la gestione del bonus asilo nido per il 2024.

La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.